

PATENTE A CREDITI



Cosa prevede la legge (art. 29, comma 19 D.L. del 2 marzo 2024 n.19 noto come “Decreto PNRR 4” convertito con Legge 56/2024)

Cos'è e come funziona

L'obbligo della patente decorre dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi impegnati nei cantieri temporanei e mobili, non “necessariamente qualificabili come imprese edili” ma applicabile a tutti coloro che “fisicamente” operano nei cantieri (precisazione dell'INL).

Si tratta di uno strumento che si incardina nel Testo Unico Sicurezza (obblighi del datore di lavoro, gestione della prevenzione, valutazione rischi, ecc).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti autocertificati:

- ❖ iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- ❖ adempimento degli obblighi formativi;
- ❖ possesso del durc;
- ❖ possesso del documento di valutazione dei rischi;
- ❖ possesso della certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (art. 17 bis, commi 5 e 6, D.L.gs n.241/1997);
- ❖ avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i requisiti, naturalmente, sono richiesti a tutti i soggetti, si fa riferimento alla normativa vigente (es. Dvr e designazione del responsabile servizio prevenzione non sono richiesti ai lavoratori autonomi).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri, con una dotazione di almeno 15 crediti.

Cosa prevede la legge (art. 29, comma 19 D.L. del 2 marzo 2024 n.19 noto come “Decreto PNRR 4” convertito con Legge 56/2024)

A chi non si applica

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III a prescindere dalla categoria di appartenenza (la patente interesserà le 11.000 imprese attestata nelle prime due classifiche).

Al di là delle specifiche esclusioni sul possesso della patente, tutte le imprese avranno la responsabilità di verificare la posizione regolare dei propri subaffidatari.

Le sanzioni, la sospensione e la revoca

In mancanza della patente, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere la patente fino a dodici mesi.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa può richiedere il rilascio di una nuova patente

Estensione a altri settori

L'applicazione della patente potrà essere estesa ad altri settori individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

DECRETO ATTUATIVO (D.M.18/09/2024 n. 132)

Art. 1 (Domanda, rilascio e revoca della patente)

La domanda andrà presentata attraverso un apposito portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (accedendo con Spid o Cie) che verificherà il possesso dei seguenti requisiti:

- ❖ iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificazione);
- ❖ adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal testo Unico sulla sicurezza (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- ❖ possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificazione);
- ❖ possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- ❖ possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente (autocertificazione);
- ❖ avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).

Possono presentare domanda, oltre al legale rappresentante, anche soggetti con delega scritta (consulenti del lavoro, commercialisti, Avvocati e Caf) che dovranno munirsi delle dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa.

All'esito della presentazione della domanda è rilasciata la patente digitale

DECRETO ATTUATIVO (D.M.18/09/2024 n. 132)

La Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che:

- ✦ portale sarà attivo dal 1° ottobre p.v.;
- ✦ comunque già previsto l'invio una autocertificazione tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Tale comunicazione ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024, vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente al portale dell'Ispettorato entro la medesima data e, di fatto, consente di continuare ad operare in cantiere dal 1° ottobre nelle more dell'attivazione del portale e dei possibili ingorghi che si potrebbero verificare nella fase di primo accesso al portale.

I soggetti ai quali si applica la patente devono informare della presentazione della domanda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza entro 5 giorni dal deposito. In attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività salva diversa comunicazione dell'Ispettorato.

Revoca della patente

La patente è revocata dall'Ispettorato nei casi di "dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno più requisiti"; nel decreto è scomparso il riferimento a "omissione grave" contenuta nella versione del 23 luglio, ma la Circolare dell'Ispettorato reintroduce la necessità di verificare la gravità precisando che "l'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente. A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi dovrà valutarsi la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere.... o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994" (orario lavoro, riposo, libretto lavoro, ecc).

Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

DECRETO ATTUATIVO (D.M.18/09/2024 n. 132)

Art. 2 (I contenuti informativi della patente)

Nel portale saranno indicati:

- ❖ dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- ❖ dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- ❖ data di rilascio e numero della patente;
- ❖ punteggio attribuito al momento del rilascio;
- ❖ punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- ❖ eventuali provvedimenti di sospensione;
- ❖ eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

Chi può accedere alle informazioni:

Con provvedimento dell'INL, previo parere del Garante privacy, sono individuate le modalità di accesso per:

- ❖ titolari della patente o loro delegati;
- ❖ le pubbliche amministrazioni;
- ❖ rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- ❖ gli organismi paritetici;
- ❖ il responsabile dei lavori;
- ❖ coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
- ❖ soggetti che intendono affidare i lavori o servizi alle imprese (vengono pertanto inclusi i committenti non presenti nella precedente bozza).

DECRETO ATTUATIVO (D.M.18/09/2024 n. 132)

Art. 3 (La sospensione della patente)

Il provvedimento di sospensione è adottato dall'Ispettorato del lavoro territoriale e prevede due distinte fattispecie.

☛ Scatta la sospensione fino a 12 mesi in caso di infortuni che causano la morte di uno o più lavoratori imputabili "a titolo di colpa grave" al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente responsabile. Il provvedimento è obbligatorio, fatta salva diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata (nella Circolare si precisa che "la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall'adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità").

☛ La sospensione può essere disposta anche in caso di infortuni che causano l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione, imputabili al datore di lavoro sempre almeno a titolo di colpa grave; in questo caso potranno anche essere adottate misure cautelari alternative alla sospensione.

La Circolare INL precisa che deve esistere una responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave", secondo il criterio del "più probabile che non"; laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

La durata della sospensione della patente sarà determinata dalla gravità degli infortuni e dalle violazioni in materia di salute e sicurezza, nonché da eventuali recidive da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo.

L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

Contro il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente. La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di trenta giorni per esprimersi sul ricorso altrimenti il provvedimento di sospensione perde efficacia.

DECRETO ATTUATIVO (D.M.18/09/2024 n. 132)

Art. 4 – (Attribuzione dei crediti)

Vengono attribuiti 30 crediti al rilascio della patente, incrementabili fino a 100 sulla base di quanto previsto dall'art. 5.

La Circolare precisa che "la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza retroattiva"

DECRETO ATTUATIVO (D.M.18/09/2024 n. 132)

Art. 5 (Criteri di attribuzione dei crediti ulteriori)

In questo articolo sono state riportate tutte le informazioni sui crediti che possono aggiungersi ai 30 iniziali

Possono essere attribuiti fino a 10 crediti al rilascio della patente in base alla data di iscrizione alla camera di commercio, come da tabella allegata al decreto:

- Fino a 5 anni: 0
- Da 5 a 10 anni: 3
- Da 11 a 15 anni: 5
- Da 16 a 20 anni: 8
- Oltre 20 anni: 10

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.

Investimenti

Possono essere concessi 40 crediti ulteriori, sempre sulla base della tabella allegata, fino a 30 per attività, investimenti e formazione su salute e sicurezza nei seguenti casi:

- Certificazione Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro, rilasciata da soggetti accreditati – 5 crediti;
- Asseverazione del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza da parte di organismo paritetico iscritto al Repertorio nazionale – 4 crediti;
- Investimenti nella formazione ulteriore rispetto a quella obbligatoria - 6 crediti + 2 se coinvolge il 50% dei lavoratori stranieri;
- Formazione per il mastro formatore artigiano certificata erogata in cantiere ai dipendenti – 3 crediti;
- Soluzioni tecnologiche avanzate previste da specifici protocolli stipulati dalle parti comparativamente più rappresentative o da accordi sottoscritti dagli organismi paritetici anche con l'azienda per la singola opera o con l'Inail:
 - se compresi fra 5.000 e 25.000 euro – 1 credito;
 - se di valore tra 25.000 e 50.000 euro – 3 crediti;
 - se di valore superiore a 50.000 euro – 6 crediti;

DECRETO ATTUATIVO (D.M.18/09/2024 n. 132)

- Adozione del documento valutazione rischi anche quando non necessario – 3 crediti;
- Almeno due visite del medico competente in cantiere accompagnato da RSLT o RLS – 2 crediti

fino a 10 crediti per attività, investimenti e formazione nei seguenti casi:

Dimensione dell'organico aziendale (non computati i contratti per meno di 6 mesi e i contratti di somministrazione)

- Fino a 15 dipendenti – 1 credito;
- Da 16 a 50 dipendenti – 2 crediti;
- Oltre 50 dipendenti – 4 crediti.
- Possesso qualifica Mastro Formatore Artigiano – 2 crediti;
- Possesso attestazione Soa I e II Classifica – 1 e 2 crediti;
- Applicazione di particolari standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera certificati da organismi paritetici – 2 crediti;
- Formazione sulla lingua per lavoratori stranieri – 2 crediti;
- Riconoscimento incentivo da parte delle casse edili/edilcasse per aver denunciato operai al 1° livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico – 2 crediti;
- Possesso dei requisiti reputazionali (art. 109 Codice Appalti "Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale") – 2 crediti;
- Certificazione del regolamento interno delle società cooperative - 2 crediti.

I crediti ulteriori sono riconosciuti al momento della presentazione della domanda, se già in possesso del relativo requisito, o successivamente in fase di aggiornamento della domanda. Se il requisito è conseguito successivamente, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'INL.

DECRETO ATTUATIVO (D.M.18/09/2024 n. 132)

Art. 6 (Sospensione incremento dei crediti)

- ❖ Se sono contestate una o più violazioni (indicate nell'Allegato I-bis al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, se proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione.
- ❖ A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni, l'incremento dei crediti non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento.

I crediti vengono decurtati sulla base dei provvedimenti definitivi nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008 e riportato anche nella Circolare dell'Ispettorato.

Lo stesso Ispettorato precisa che "se sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave". La Circolare specifica inoltre che "i provvedimenti sanzionatori in questione devono evidentemente riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v. a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta".

DECRETO ATTUATIVO (D.M.18/09/2024 n. 132)

Art. 7 (Modalità di recupero dei crediti decurtati)

Il recupero del punteggio fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto della partecipazione ai corsi di formazione da parte dei soggetti responsabili delle violazioni e dei lavoratori occupati nei cantieri in cui si è verificata la violazione e della realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza.

Alle sedute della Commissione sono invitati Asl e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

La Commissione territoriale dovrà tener conto:

- ❖ dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- ❖ della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale).

Come vengono decurtati i crediti - "Allegato I-bis" alla Legge n.56/2024 - Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessa formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 :	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3

Come vengono decurtati i crediti - "Allegato I-bis" alla Legge n.56/2024 - Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente

20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 :	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 :	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 :	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 :	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell' articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 , in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10